

Comune di Brugine

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 14.02.2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.04.2018

INDICE

ART.1 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE PAG 3

ART.2 SISTEMA SANZIONATORIO PAG 3

ART.3 SANZIONI PAG 4

ART.4 RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DELLE OPERE ABUSIVE DI IMMEDIATA ATTUABILITA' PAG 4

ART.5 RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DELLE OPERE ABUSIVE DI NON IMMEDIATA ATTUABILITA' PAG 5

ART.6 LIMITAZIONI AL CONSUMO, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI SOSTANZE ALCOLICHE PAG 5

ART.7 DIVIETO DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE PAG 6

ART.8 TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI E ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI PAG 6

ART.9 PRESTAZIONI SESSUALI A PAGAMENTO PAG 7

ART.10 ACCATTONAGGIO PAG 7

ART.11 DIVIETO DI CAMPEGGIO – DIVIETO DI BIVACCO PAG 8

ART.12 ATTIVITA' VIETATE PAG 8

ART.13 ATTI CONTRARI AL PUBBLICO DECORO E COMPORTAMENTI RECANTI MOLESTIE E PERICOLO PAG 9

ART.14 VELOCIPEDI PAG 10

ART.15 UTILIZZO E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI, APERTI AL PUBBLICO E DELL'ARREDO URBANO PAG 10

ART.16 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI SPOSI PAG 11

ART.17 PULIZIA, MANUTENZIONE E SICUREZZA DEGLI EDIFICI. SOVRAFFOLLAMENTO DI PERSONE

IN ABITAZIONI PAG 11

ART.18 PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE PRIVATE SCOPERTE E AZIONI DI SALVAGUARDIA DEGLI IMMOBILI DISMESSI PAG 13

ART.19 PUBBLICA QUIETE PAG 14

ART.20 SGOMBERO NEVE PAG 15

ART.21 ACCENSIONE FUOCHI PAG 15

ART.22 AREE INCOLTE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO PAG 16

ART.23 PARCHI E AREE VERDI PAG 16

ART.24 ESPOSIZIONE DI MERCI ED OGGETTI AL DI FUORI DEI NEGOZI PAG 17

ART.25 INSEGNE IN LINGUA STRANIERA PAG 17

ART.26 VENDITA DI ARTICOLI RISERVATI AI SOLI ADULTI PAG 17

ART.27 USO DEI CONTRASSEGNI, STEMMA E GONFALONE DEL COMUNE DI BRUGINE PAG 18

ART 28 NORME FINALI PAG 18

ART. 1

Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento, delle norme di legge e del principio di specialità, l'insieme delle disposizioni volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo comportamenti illeciti che possano arrecare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita.
2. Il presente regolamento, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni di carattere generale o speciale, in materia di:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro, fruibilità dei beni e degli spazi pubblici;
 - c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
 - d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative.
3. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
4. Le violazioni di cui al presente regolamento non sono ritenute sanabili ai sensi della normativa Regionale vigente.
5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 2

Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art.7 bis del T.U.E.L. del 18 agosto 2000.
2. Tutti i soggetti, nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento, possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
3. L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze è il Sindaco.
4. I proventi, derivanti dall'irrogazione delle sanzioni del regolamento, sono destinati al Comune di Brugine.
5. Ai sensi dell'art. 1 del T.U.L.P.S. degli artt. 3 e 5 della Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale n. 65/86, la Polizia Locale e tutte le Forze di Polizia sono tenute al controllo del rispetto del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni.
6. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale le funzioni di controllo del rispetto del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni.

ART. 3

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie contenute nel presente Regolamento variano da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.
2. Nel rispetto dei criteri indicati dal Legislatore, per ogni violazione si indica la sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta.
3. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571.

ART. 3

Sanzioni

MODIFICATO

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento variano da un

minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

2. Nel rispetto dei criteri indicati dal Legislatore, per ogni violazione si indica la sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta.
3. Gli scritti difensivi possono essere inviati al Sindaco entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione dell'illecito.
4. I trasgressori maggiorenni, in assenza di proposta di scritti difensivi dagli stessi prodotti, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, possono presentare all'amministrazione, istanza per ottenere la commutazione della sanzione pecuniaria in una attività di pubblica utilità, a favore della comunità, fornendo una prestazione di valore equivalente all'importo della sanzione sopra citata. Il valore della prestazione, che sarà disposta dall'amministrazione, sarà valutato in di euro dieci per ogni ora di attività. Al Assolta l'obbligazione, il trasgressore riceverà attestazione dell'avvenuta prestazione a sanatoria in compensazione, della sanzione pecuniaria irrogata
5. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571.
6. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.
7. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 250,00.

ART. 4

Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di immediata attuabilità

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore lo indica espressamente nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore e menzionando se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità.
2. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, ne è dato atto nel verbale di accertata violazione.
3. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 250,00, eccetto la violazione di cui all'art. 6 comma 5 che comporta, qualora il trasgressore rifiuti di attuare il ripristino dello stato dei luoghi la sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 100,00 Il verbale di accertamento di tale violazione viene trasmesso al Dirigente del competente Servizio.
4. In caso di mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 1, il Dirigente del competente Servizio ha facoltà di adottare un provvedimento ordinatorio di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere, con riserva, in caso di inottemperanza, di intervento sostitutivo del Comune e con spese a carico dell'interessato.

ART. 5

Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di non immediata attuabilità

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore lo indica espressamente nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore e specificando il termine temporale del ripristino dei luoghi o la rimozione delle opere

abusive.

2. Qualora il trasgressore non ottemperi all'intimazione effettuando il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive entro i termini previsti o vi ottemperi oltre i termini specificati nel verbale di accertamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 250,00. Il verbale di accertamento di tale violazione viene trasmesso al Dirigente del competente Servizio.
3. In caso di mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2, il Dirigente del competente Servizio ha facoltà di adottare un provvedimento ordinatorio di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere, con riserva, in caso di inottemperanza, di intervento sostitutivo del Comune e con spese a carico dell'interessato.

ART. 6

Limitazioni al consumo, somministrazione e vendita di sostanze alcoliche

1. A salvaguardia della vivibilità, del decoro, della sicurezza urbana e della fruibilità degli spazi, salvo il fatto non costituisca illecito penale od amministrativo, è vietato:
 - a) nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, detenere, ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri, o consumare sul posto, ogni genere di bevanda alcolica. Il divieto non si applica in occasione di fiere, manifestazioni od altri eventi autorizzati o a seguito di deroga concessa dall'Amministrazione Comunale;
 - b) vendere per asporto, somministrare o cedere a qualsiasi titolo bevande alcoliche di qualunque gradazione, comprese le miscele di bevande contenenti sostanze alcoliche in quantità limitata, a persone di età inferiore agli anni 18;
 - c) il consumo e la detenzione a qualsiasi titolo, di ogni genere di bevanda alcolica, da parte dei minori di 18 anni all'interno di attività commerciali, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico;
2. Fatte salve le fattispecie disciplinate al comma 1 lettera b), è vietato acquistare, somministrare ovvero cedere a qualsiasi titolo, per conto ed in favore dei minori degli anni 18, bevande alcoliche di qualunque gradazione ai fini della loro consumazione o della mera detenzione.
3. A tutti i titolari di pubblici esercizi per la somministrazione, di esercizi commerciali, artigianali e simili è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'ingresso del proprio esercizio, specifici avvisi volti ad informare l'utenza del divieto imposto ai precedenti commi 1 e 2.
4. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.
5. Per l'ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico ed alle relative sanzioni di natura amministrativa si rimanda all'art 688 c.p..

ART. 7

Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche, o aperte al pubblico, o visibili al pubblico, è vietato compiere atti volti a fare uso sul posto di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle Tabelle I – II – III – IV dell'art. 14 del D.P.R. n. 309/1990.
2. È vietato frequentare, al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano, i luoghi pubblici o aperti al pubblico in stato di alterazione molesta derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00.
4. Secondo i principi della mediazione sociale e dell'educazione alla legalità, la sanzione viene ridotta a Euro 100,00 nei confronti dei soggetti che si impegnano a rivolgersi entro 30 giorni dall'accertamento delle violazioni, all'assistenza degli ambulatori dei SERT anche non connotati o ad altri analoghi centri abilitati ed accreditati, previa individuazione di un percorso sociale che

- coinvolga sia i consumatori che, in caso di minori, gli esercenti la patria potestà genitoriale.
5. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinate a favorire politiche di prevenzione della tossicodipendenza.

ART. 8

Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori

1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale, gli operatori sanitari e il personale della Polizia Locale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.
2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.
3. Il personale della Polizia Locale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso e interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per sé stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.
4. Il personale della Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma ed il materiale di armamento in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento ministeriale sull'armamento della Polizia Locale, previa comunicazione all'Ufficio Territoriale del Governo.

ART. 9

Prestazioni sessuali a pagamento

1. Ai fini di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche o aperte al pubblico o visibili al pubblico è vietato contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento e modalità comportamentali, manifestino comunque l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali a pagamento.
2. La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 500,00.
3. Per gli atti contrari alla pubblica decenza trova applicazione l'art. 726 c.p..

ART. 10

Accattonaggio

1. E' vietata la richiesta di elemosina nelle aree pubbliche od aperte al pubblico.
2. In tutto il territorio comunale è vietato chiedere l'elemosina con petulanza o molestia o esponendo cartelli od ostentando menomazioni fisiche o con l'impiego di minori e/o di animali.
3. E' vietato proporsi in attività di ausilio non richieste nelle aree pubbliche stradali e in quelle aperte al pubblico degli esercizi commerciali.
4. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.
5. Le violazioni comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa del denaro che costituisca il prodotto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge.

ART. 11

Divieto di campeggio – Divieto di bivacco

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dalla normativa in materia di strutture ricettive

all'aperto, su tutto il territorio comunale è vietata l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico o la sosta ai fini di campeggio al di fuori delle aree appositamente attrezzate.

2. Qualora non esistano o non risultino disponibili le aree di cui al comma precedente e la presenza di chi effettua il campeggio, per il numero delle persone o per motivi di igiene e sanità, possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà ordinare che dette persone abbandonino le aree occupate assieme alle proprie cose, Trascorso il termine per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.
3. E' vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle eventuali aree preposte.
4. Su tutto il territorio comunale è vietata l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico o la sosta ai fini di bivacco, anche con veicoli, roulotte, rimorchi, tende, baracche o altri ripari di fortuna, fatto salvo per attività ludico ricreative che utilizzano tende o strutture amovibili di piccole dimensioni riconducibili ad associazioni iscritte al relativo albo comunale. Dette associazioni in riferimento all'occupazione di suolo pubblico dovranno presentare preventiva richiesta all'amministrazione comunale.
5. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00 con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 4 o 5 del presente regolamento.

ART. 12

Attività vietate

1. Sulla carreggiata stradale e sulle aree pubbliche anche destinate alla circolazione e alla sosta libera dei veicoli è vietato offrire servizi di: ausilio al parcheggio, custodia abusiva, lavavetri, distribuzione pubblicitaria ed ogni altra attività non preventivamente autorizzata.
2. E' vietato il trasporto, senza giustificato motivo, di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni o con altri analoghi contenitori o materiali, nonché lo stazionamento con detenzione dei citati contenitori, su tutto il territorio comunale.
3. Lo stazionamento prolungato con l'offerta di vendita di prodotti, è da considerarsi come atto direttamente finalizzato alla vendita su area pubblica e, in quanto tale, rientrando nella fattispecie prevista e sanzionata dalla disciplina vigente in materia.
4. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale e dalla normativa in materia di produzione, messa in commercio e vendita di prodotti contraffatti e/o pericolosi, è vietato l'acquisto a qualsiasi titolo di cose che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo o per il luogo di vendita inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di commercio su area pubblica.
5. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa delle cose che costituiscono oggetto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge.

ART. 13

Atti contrari al pubblico decoro e comportamenti recanti molestie e pericolo

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato compiere atti che possano offendere il comune senso del pudore, molestia e turbativa, pregiudicare l'igiene e la vivibilità dell'abitato.
2. E' vietato mostrarsi in pubblico in abiti che offendano il comune senso del pudore;
3. E' vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle

fontane pubbliche o utilizzarle per il lavaggio di cose e animali.

4. E' vietato soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi destinati allo scopo;
5. E' vietato utilizzare materiale sia esso liquido, schiuma o solido per molestare o imbrattare persone;
6. E' vietato creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
7. Lanciare sassi od oggetti o praticare giochi o attività che possano creare pericolo all'incolumità delle persone o danneggiare edifici, veicoli od oggetti;
8. Presentarsi o circolare in luogo pubblico o aperto al pubblico con volto coperto o con capi di abbigliamento o accessori che non lo rendano visibile, ad eccezione dei conducenti di ciclomotori durante la conduzione dei veicoli, degli operai autorizzati che debbano utilizzare dispositivi di protezione individuale consoni al tipo di impiego da svolgere e durante manifestazioni, sagre o attività autorizzate dal comune.
9. Quali atti contrari al comune senso del pudore nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato sputare (sentenza 45924 9/9/11 Corte di Cassazione art 639 c.p.) e bestemmiare con invettive o parole oltraggiose contro la Divinità (art 724 c.p.).
10. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00 ad eccezione del comma 9
11. Le violazioni dei commi 9 del presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 51,00.

ART. 14

Velocipedi

1. E' obbligatorio azionare i dispositivi di segnalazione visiva di cui devono essere muniti i velocipedi da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, in caso di nebbia, di caduta neve, di forte pioggia e in ogni caso di scarsa visibilità.
2. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.

ART. 15

Utilizzo e decoro degli spazi pubblici, aperti al pubblico e dell'arredo urbano

1. Per salvaguardare il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati, il decoro urbano e l'integrità del patrimonio pubblico e privato è vietato, nelle aree pubbliche od aperte al pubblico, imbrattare o deturpare anche temporaneamente suolo, edifici, e cose.
2. Fatte salve le conseguenze di rilevanza penale, chiunque imbratta luoghi pubblici, ovvero gli edifici o le opere di cui al punto 1), o ne riduce la funzionalità, ovvero deteriora, anche con un'azione colposa, strade, aree e spazi comuni, edifici pubblici e privati, ponti, attrezzature e arredi urbani, veicoli pubblici, monumenti e ogni altra cosa lasciata alla fruizione della comunità o alla pubblica fede anche mediante vernice spray o altri materiali, se non nei luoghi ed eventi autorizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 200,00.
3. E' vietato utilizzare panchine, altro arredo urbano e i marciapiedi in modo improprio o impedendone l'uso ad altre persone occupandole con oggetti o indumenti personali, o rendere inaccessibili i luoghi destinati al pubblico passaggio o ostruire le soglie degli ingressi agli edifici pubblici o privati;
4. E' vietato spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
5. E' vietato spostare o superare le recinzioni apposte dall'Autorità

6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici:
7. Salvo i casi espressamente disciplinati e autorizzati, è vietato collocare sui pali della pubblica illuminazione, paline semaforiche, alberi o altri arredi urbani, volantini, locandine, messaggi promozionali e pubblicitari con esclusione degli enti gestori di servizi che, in caso di sospensione delle pubbliche forniture, hanno l'obbligo di rendere edotta la cittadinanza in maniera adeguata. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza.
8. I conduttori di animali devono provvedere all'immediata raccolta delle deiezioni dei loro animali in luogo pubblico o aperto al pubblico.
9. All'atto del controllo, detti conduttori dovranno risultare muniti di apposita attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni.
10. E' vietato lavare veicoli sul suolo pubblico o aperto al pubblico fuori dalle aree preposte ed autorizzate;
11. E' vietato utilizzare in maniera impropria abbeveratoi ed erogatori di acqua pubblici;
12. E' vietato gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, coloranti, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere.
13. E' vietato entrare o salire sui monumenti, arrampicarsi su pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica verticale.
14. Le violazioni del comma 8 del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, quale pagamento in misura ridotta, di Euro 150,00.
15. Le violazioni dei commi 1, 3, 4, 6, 7 e 12 del presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, quale pagamento in misura ridotta, di Euro 100,00.
16. Le violazioni dei commi 5, 9, 10, 11 e 13 del presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 50,00.
17. Ad eccezione del comma 9, 11 e 13, le violazioni comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi di cui agli articoli 4 o 5.

Art 16

Disposizioni particolari per gli sposi

1. È fatto obbligo agli sposi entro le 24 ore dalla data di celebrazione del materiale provvedere alla pulizia dei luoghi pubblici o di pubblico passaggio in cui è stato gettato o sparso materiale per i festeggiamenti dell'evento e la rimozione dei manifesti affissi.
2. È fatto divieto di utilizzare vernici per scrivere messaggi su strade, aree pubbliche, ponti, arresi urbani edifici pubblici o privati.
3. L'ufficiale di stato civile all'atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio provvederà a consegnare estratto del presente articolo agli sposi per debita informazione.
4. La violazione del comma 1 del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 100,00.
5. La violazione del comma 2 del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 200,00.
6. Le violazioni previste dai commi 1 e 2 comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi di cui agli articoli 4 e 5.

ART. 17

Pulizia, manutenzioni e sicurezza degli edifici. Sovraffollamento di Persone in abitazioni.

1. I marciapiedi e i sottoportici, comprese le pareti, i soffitti e gli infissi, dovranno essere tenuti costantemente puliti a cura dei conduttori dei locali prospicienti, ed in mancanza di questi, a cura del proprietario, fatti salvi diversi accordi condominiali.

3. Gli immobili, le inferriate, i serramenti, i canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche, le griglie, le caditoie e ogni altra struttura privata su aree di pubblico transito, dovranno essere tenuti in buono stato di manutenzione e d'uso, di sicurezza e di pulizia a cura dei conduttori dei locali o, in mancanza di questi, a cura dei proprietari, in modo da evitare qualsiasi pericolo o disagio alla cittadinanza e garantire il regolare deflusso dell'acqua piovana. Gli impianti elettrici e di illuminazione su aree di pubblico transito dovranno essere conformi e adeguati alle norme di sicurezza vigenti in materia di impianti al fine di evitare qualsiasi pericolo alla cittadinanza.
4. La pulizia delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti gli esercizi deve essere eseguita senza recare molestia od intralcio ai passanti o disturbo per la quiete pubblica, evitando lo spargimento di acqua o altre sostanze che per le condizioni meteorologiche o per quantità, possa creare pericolo o disagio ai passanti.
5. E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di mantenere bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzazione ai propri clienti.
6. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
7. I contenitori usati per il conferimento dei rifiuti devono essere collocati in modo da non creare disturbo o intralci a veicoli o pedoni, utilizzando tutte le misure atte a impedire il propagarsi di odori molesti.
8. Gli immobili dovranno essere mantenuti in buono stato igienico, nei locali sfitti o non occupati il proprietario dovrà predisporre tutte le misure per impedire la presenza e la propagazione di animali o insetti infestanti.
9. E' vietato dare alloggio nei locali ad uso abitazione ad un numero di persone superiore rispetto a quelli che sono i parametri indicati dal Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975, esclusi i membri del nucleo familiare di 1° grado.
10. E' vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari ovvero in locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso.
11. E' vietato verniciare edifici, serramenti o altri manufatti, affacciati alla pubblica via o in luogo pubblico, senza idonei ripari e adeguate segnalazioni al pubblico. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.
12. Il filo spinato, i frammenti di vetro, le punte metalliche o altro materiale a difesa della proprietà immobiliare ed ogni altro manufatto o attrezzatura che siano esposti al potenziale contatto con il pubblico devono essere installati o protetti in modo da non causare pericolo per l'incolumità delle persone.
13. E' vietato svolgere sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità;
14. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubblici o aperti al pubblico passaggio
15. E' vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggiali, delle finestre ed in ogni altra parte esterna delle case e dei muri, statue, stemmi, vasi, casse con piante, gabbie per uccelli ed altri oggetti mobili, senza che gli stessi siano convenientemente assicurati o trattenuti con sbarre metalliche fissate sui lati esterni o con altri ripari fissi, atti ad eliminare qualsiasi pericolo di caduta su aree pubbliche o private di terzi.
16. E' vietato l'innaffiamento di piante o fiori posti su terrazzi o balconi quando l'acqua ricade su

suolo pubblico.

17. E' fatto obbligo inoltre di contenere lo sviluppo di eventuali siepi di proprietà mediante potatura, in modo che le stesse non occupino marciapiedi e strade e non limitino la visibilità della segnaletica o l'efficacia degli impianti di pubblica illuminazione.
19. Le violazioni al presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00. In sussistenza della violazione di cui al comma 9, al momento della contestazione o della notifica del verbale di accertamento, l'organo procedente intima al conduttore o, in mancanza di questi al proprietario, di allontanare dall'immobile entro il termine di 48 ore le persone presenti in numero eccedente i parametri contenuti nel citato decreto ministeriale.
20. In presenza della violazione di cui al comma 10, al momento della contestazione, l'organo procedente intima l'allontanamento immediato dai locali.
21. L'inosservanza all'intimazione entro i termini indicati ai commi 19 e 20, qualora il trasgressore sia il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento del locale, comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 250,00.

ART. 18

Pulizia e manutenzione delle aree private scoperte e azioni di salvaguardia degli immobili dismessi

1. A cura dell'utilizzatore dell'area o del proprietario, tutte le aree private scoperte devono essere mantenute in ordine, prive di materiali accatastati o sparsi alla rinfusa, sistemate e mantenute in condizioni di decoro tali da evitare la crescita di vegetazione incolta, l'accumulo di acque meteoriche, la proliferazione di animali e di insetti infestanti o l'emissione di cattivi odori o problematiche di carattere igienico-sanitario o di pubblica incolumità.
2. In situazione di presenza di animali e insetti infestanti l'utilizzatore o il proprietario dell'area deve provvedere con gli opportuni trattamenti di derattizzazioni e di disinfestazione.
3. I proprietari o i possessori a qualsiasi titolo di fabbricati o di costruzioni disabitate, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono porre in atto le misure necessarie ad impedire ogni forma di invasione od occupazione da parte di terzi, provvedendo ad assicurare l'integrità delle recinzioni, la chiusura dei varchi e dei cancelli, degli accessi all'edificio da porte o finestre, anche tamponando i fori con murature o installando inferriate o altri idonei presidi stabili.
4. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.
5. Fatta salva la normativa vigente in materia di rifiuti, in caso di accertato stato di incuria delle aree di cui al comma 1 o di edifici dismessi che non rispettino le condizioni di cui al comma 3, il proprietario dovrà provvedere ad idonei interventi di ripristino secondo le procedure di cui all'art. 5 entro il termine non superiore a 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione.

ART. 19

Pubblica quiete

1. Fatto salvo quanto previsto in altri regolamenti comunali, tutte le attività, anche domestiche, devono essere svolte senza creare disturbo o pregiudizio alle condizioni di vivibilità del vicinato a causa di produzione di grida, schiamazzi, rumori, emissioni odorifere, polveri, esalazioni, fumi. In ogni caso, le attività economiche e produttive dovranno essere esercitate nel rispetto di normative che disciplinano l'inquinamento acustico, atmosferico ed in genere ambientale.
2. E' vietato l'uso di apparecchi altoparlanti, amplificatori del suono, petardi, giochi pirotecnici e strumenti simili che arrechino potenziale disturbo, secondo normale apprezzamento, in rapporto al giorno, all'ora e al luogo in cui l'evento è avvenuto.
4. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività

possibili atte a scoraggiare i comportamenti, anche dei propri avventori, che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo. Le attività di trattenimento da svolgersi all'esterno dei pubblici esercizi sono subordinate a specifica autorizzazione comunale, e la musica prodotta in tali occasioni deve cessare salvo deroghe a partire dalle ore 24,00 il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi e a partire dalle ore 23,30 negli altri giorni. La musica prodotta all'interno dei locali non deve essere percepibile all'esterno dello stesso a partire dalle ore 24,00 il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi e a partire dalle ore 23,30 negli altri giorni. Analoghe misure si estendono anche a giostre e spettacoli viaggianti durante la loro permanenza all'interno del comune di Brugine

5. E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, industrie, giardini od in altri luoghi privati animali qualora disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone. Il detentore potrà essere diffidato ad adottare tempestivamente le misure idonee ad evitare il disturbo, anche custodendo l'animale in un luogo adatto ad evitare il propagarsi all'esterno del rumore.
6. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.
7. La prima recidiva alla violazione del comma 4 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 300,00.
8. La seconda recidiva alla violazione del comma 4 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 500,00 e il diniego a richieste di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per mesi tre.

ART. 20

Sgombero della neve

1. Al fine di garantire l'incolumità dei passanti in luogo pubblico o aperto al pubblico, i conduttori dei locali sono tenuti a spazzare tempestivamente la neve dal marciapiede, dai passaggi pedonali e passi carrai, lungo tutto il fronte dei propri locali e relative pertinenze e di provvedere con apposito materiale a prevenire la formazione di ghiaccio. Analogo obbligo spetta ai titolari di concessione di suolo pubblico per l'area occupata e per almeno un metro intorno al perimetro. In caso di locali non abitati l'obbligo incombe sul proprietario.
2. Gli stessi sono tenuti a rimuovere formazioni di ghiaccio dalle grondaie, terrazzi o altre sporgenze oltre che agli accumuli di neve che cadendo o scivolando al suolo pubblico passano creare pericolo per persone e cose.
3. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
4. I proprietari di piante con rami sporgenti sulla pubblica via devono provvedere alla rimozione della neve accumulatasi su di essi.
5. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Le violazioni al presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.

ART. 21

Accensione fuochi

1. E' vietato bruciare materiale o accendere fuochi in centro abitato, fino a 100 m. dai boschi e dalle strade pubbliche.
2. E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini, dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' consentita l'accensione di

fuochi in agricoltura per motivi specificatamente previsti dalla normativa vigente o comunque legati alle pratiche colturali. E' altresì consentita l'accensione di fuochi, bracieri, griglie e barbecue in occasione di particolari ricorrenze di natura pubblica e specificamente autorizzati sempreché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone.

3. L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone.
4. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso, dovesse produrre fumo in quantità eccessiva è fatto obbligo di spegnerlo.
5. Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 24 delle vigenti P.M.P.F. (prescrizioni di massima di polizia forestale) della Regione Veneto.
6. Le violazioni al presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.

ART. 22

Aree incolte all'interno del centro abitato

1. Nei centri abitati i proprietari o i conduttori di terreni che confinino con insediamenti abitativi che intendano accedere a contributi per aree incolte o seminaturali devono predisporre apposite fasce tampone lungo tutto il perimetro da mantenere sgombre da vegetazione al fine di impedire eventuali propagazioni di incendi e il diffondersi di animali o insetti infestanti.
2. Le violazioni al presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00 e alla creazione dei presidi citati nel comma precedente.

ART. 23

Parchi e aree verdi

1. Fatti salvi i soggetti autorizzati e gli eventuali mezzi, nei giardini e in tutti i luoghi pubblici in cui si trovano aiuole o piante a scopo di abbellimento e di decoro urbano è vietato cogliere fiori, salire sugli alberi, strappare foglie e rami, danneggiare in qualsiasi modo le piante, invadere gli spazi erbosi appositamente segnalati;
2. Nelle aree verdi attrezzate e nei parchi giochi è vietato:
 - a) lasciarvi entrare cani non tenuti al guinzaglio;
 - b) danneggiare, imbrattare o usare in maniera impropria panchine, arredi o attrezzature;
 - c) sporcare, gettare immondizia o altro al di fuori degli appositi cestini;
 - d) al di fuori delle aree preposte praticare giochi che possano arrecare disturbo o creare potenziale pericolo;
 - e) l'introduzione di veicoli. I velocipedi dovranno essere condotti a mano;
3. E' vietato trattenersi nei giardini pubblici recintati durante l'orario di chiusura.
4. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate da ragazzi o bambini di età consona sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia
5. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.

ART. 24

Esposizione di merci ed oggetti al di fuori dei negozi

1. Ogni merce esposta per la vendita, previo pagamento delle vigenti tasse comunali, qualora esposta oltre la soglia dell'esercizio non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
3. Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti. Qualora siano posti in vendita

oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

4. E' vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti o che possano emanare odori nauseanti o molesti.

ART. 25

Insegne in lingua straniera

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento non sono autorizzabili insegne con scritte in lingua straniera che non siano accompagnate da contestuale traduzione letterale in italiano.
2. Per l'autorizzazione delle insegne in lingua diversa dall'italiano occorre allegare all'istanza di installazione dell'insegna, da presentare su apposita modulistica disponibile l'ufficio commercio del comune di Brugine, una dichiarazione contenente la traduzione letteraria in italiano del messaggio pubblicitario. La traduzione deve essere inserita nella medesima insegna accanto alla scritta in lingua straniera, in modo tale che le dimensioni del testo in italiano all'interno dell'insegna siano immediatamente riconoscibili
3. Non sono soggette a obbligo di traduzione i vocaboli i vocaboli rientrati nell'uso corrente della lingua italiana
4. I titolari di attività che espongono insegne preesistenti totalmente in lingua straniera sono tenuti ad adeguare le stesse entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 26

Vendita di articoli riservati ai soli adulti

1. Alla vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni deve essere garantita la necessaria riservatezza, al fine di evitare che dalle vetrine o mostre sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.
2. Qualora, negli esercizi di cui al presente articolo, si vendano anche altri normali articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili

ART. 27

Uso dei contrassegni, stemma e Gonfalone del comune

1. E' vietato usare lo stemma del Comune, del Gonfalone e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private, anche in ambito informatico.
2. L'utilizzo dei citati contrassegni deve essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 28

Norme finali

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie in oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale e regionali

Entrata in vigore

Il presente Regolamento composto da n. 28 articoli entrerà in vigore dal